

Disciplina e funzionamento della Centrale Rischi di Banca d'Italia

TREVISO, 20 APRILE 2012

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

Prof. Avv. Matteo De Poli

www.studiodepoli.it



Definizioni e funzioni

- La Centrale Rischi è il servizio di centralizzazione dei rischi, o – con altre parole - la banca dati di Banca d'Italia diretta a monitorare l'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie
- Serve al controllo e al contenimento del rischio di credito, a maggior ragione dopo l'adozione degli accordi di Basilea 2 e Basilea 3
- Nasce per gestire le criticità del “**pluriaffidamento**” (cumulo di fidi), attraverso un meccanismo di **condivisione** tra gli operatori delle passate performance dei debitori



I suoi effetti...

- Disincentiva il *moral hazard*
- Attenua il problema dell'*adverse selection*
- Riduce le rendite informative derivanti dalle relazioni di credito, aumentando concorenzialità e efficienza del mercato
- Migliora la qualità dei portafogli
- Permette di impiegare più efficacemente le risorse finanziarie
- Consente alla clientela più meritevole un più facile accesso al credito



I suoi limiti

- Lo sfasamento temporale tra la segnalazione e la messa a disposizione delle informazioni
- La mancata segnalazione delle operazioni cosiddette “sotto soglia” (sotto l'importo minimo previsto)



Gli interessi che mette in conflitto

- Nelle relazioni tra banca e cliente: l'interesse pubblico all'accrescimento del patrimonio informativo vs il diritto privato all'immagine o alla reputazione
- Nelle relazioni tra banche: il diritto dell'utilizzatore del dato (poi rivelatosi erroneo) di improntare le proprie scelte imprenditoriali razionalmente. Dunque, la libertà di concorrenza



Il quadro normativo

Fonti primarie

- D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), artt. 51, 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), 107, comma 2, lett. b
- D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (protezione dati personali)

Fonti secondarie

- Circolare Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139 (e relativi aggiornamenti)
- Delibera CICR 29 marzo 1994

Il “contenimento del rischio” e il “sistema dei rischi finanziari”



L'art. 53 tub (lett. b) dispone che la Banca d'Italia ...
emana disposizioni di carattere generale aventi
a oggetto.. “il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni”

Il “sistema dei rischi”: *i)* rischio di mercato; *ii)* rischio
operativo; *iii)* rischio reputazionale; *iv)* **rischio di
credito**, ecc.



La “vigilanza informativa”

Art. 51 tub: “Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto...”

I soggetti obbligati a fornire le informazioni



- Banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 t.u.b.
- Intermediari finanziari iscritti nell'albo o nell'elenco di cui agli artt. 64 e 107 t.u.b.
- Intermediari finanziari creati a seguito di operazioni di cartolarizzazione di crediti

Gli intestatari delle posizioni di rischio



- Persone fisiche
- Persone giuridiche
- Organismi con autonomia decisionale e contabile anche se privi di personalità giuridica
- Cointestazioni: ossia, l'insieme di più soggetti cointestatori di uno o più fidi

Le principali informazioni oggetto di segnalazione obbligatoria

- La somma dell'accordato/utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma, se > 30.000 ;
- Il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario, se > 30.000 ;
- Il valore intrinseco delle operazioni in derivati, se > 30.000
- La posizione di “sofferenza” del cliente (a prescindere dall'importo)
- Il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di *factoring*, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito, se > 30.000

Modalità di rappresentazione delle posizioni per ciascuna intestazione

I dati sono trasmessi e raccolti in sezioni diverse, rappresentanti differenti **tipologie** e **fonti di rischio** (aggregati, e non per singola banca):

- crediti per cassa, crediti di firma, a loro volta suddivisi in «categorie di censimento», garanzie ricevute, derivati finanziari, sezione informativa

«**Variabili di classificazione**» : servono a descrivere le caratteristiche e la rischiosità delle operazioni (es. localizzazione, durata originaria e residua)



La posizione di “sofferenza”

- Si ha nei casi di insolvenza, anche non accertata giudizialmente, o nei casi simili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita. Dunque, non entrano in gioco le garanzie poste a presidio dei crediti
- Non è sufficiente un mero ritardo nel pagamento del debito
- E' una valutazione discrezionale, ma non libera



I “fidi plurimi”

- Sono quelli concessi a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente;
- La ripartizione dell'accordato tra i soggetti viene effettuata secondo quanto previsto nella delibera di fido o, in mancanza, in proporzione di quanto da ciascuno utilizzato;
- L'eventuale margine disponibile o sconfinamento va segnalato a carico del soggetto ritenuto **prevalente** o, in difetto, **in proporzione al fido utilizzato**.



I “fidi promiscui”

- Sono quelli che possono essere utilizzati secondo **forme tecniche diverse**;
- La ripartizione dell'accordato tra le categorie di censimento viene effettuata secondo quanto previsto nella delibera di fido o, in mancanza, in proporzione di quanto utilizzato per ciascuna forma tecnica;
- L'eventuale margine disponibile o sconfinamento va segnalato nella **categoria più rischiosa**



Derivati finanziari (OTC)

- Sono segnalati al valore di mercato (**mark to market**), ma solo quando hanno valore positivo per l'intermediario



L'accesso alle informazioni contenute nella Centrale Rischio

- **Flusso di ritorno**

gli intermediari segnalanti ricevono dalla Centrale Rischio mensilmente le informazioni sulla posizione debitoria, verso l'intero sistema creditizio, della clientela da essi segnalata e dei soggetti collegati

- **Prima informazione**

gli intermediari possono interrogare il sistema per avere informazioni sui soggetti non da essi segnalati, quando e' in corso un'istruttoria di affidamento, ma solo per finalità connesse all'assunzione e la gestione del rischio

- Ciascun soggetto ha accesso alle informazioni a proprio riguardo



In particolare: il flusso di ritorno

La Centrale Rischio, raccolti i dati trasmessi mensilmente, restituisce agli intermediari segnalanti un dato aggregato relativo ai soggetti segnalati, rappresentante i dati anagrafici e la **posizione globale di rischio** degli stessi.

“Posizione Globale di Rischio”: è costituita dalla somma delle segnalazioni inoltrate da tutti gli intermediari tenuti alla segnalazione (distinta per categoria di censimento), distintamente per ogni tipologia di importo, per ognuna delle categorie di censimento e per ciascun valore delle relative variabili di classificazione



Continua sul flusso di ritorno

- Il flusso di ritorno contiene inoltre **ulteriori informazioni per il controllo della rischiosità** della clientela:
 - il numero di intermediari segnalanti
 - il numero di quelli che segnalano il soggetto a sofferenza
 - il numero di richieste di “prima informazione”

Centrale dei Rischi, privacy, diritto all'immagine



- I dati contenuti nella Centrale dei Rischi hanno natura di dati “semi-sensibili”, dati che, pur diversi da quelli sensibili, comportano rischi specifici per i diritti fondamentali e per la dignità dell’interessato
- La segnalazione erronea lede, tra l’altro, il “diritto di impresa”, la reputazione economica dell’imprenditore. E’ dunque una fattispecie “plurioffensiva”, che legittima alla richiesta di risarcimento del danno, anche di quello non patrimoniale
- E’ ammessa la tutela cautelare *ex art. 700 c.p.c.*

Accordi di Basilea e Centrale

Rischi



- La Cr condiziona il rating aziendale perché influenza, assieme a altri parametri una parte dei modellini di rating elaborati dal sistema bancario ai fini di Basilea 2
- La CR impatta particolarmente con l'area di valutazione dei cosiddetti **andamentali**, parametri che definiscono la qualità del rapporto tra banca e impresa



Basilea 3

- E' l'accordo raggiunto all'indomani della crisi finanziaria del 2008 dal Comitato sulla vigilanza bancaria
- Punta a rafforzare il patrimonio di vigilanza delle banche e a consentire alle stesse di affrontare situazioni di difficoltà finanziaria con maggior efficacia



Cosa prevede Basilea 3

Alcuni principi espressi nell'accordo:

- aumento del rapporto tra capitale (*common equity*) e attività ponderate per il rischio (da 2% a 4,5%)
- introduzione di un cuscinetto (*buffer*) del 2,5% delle attività ponderate per il rischio
- necessità di rafforzare il sistema di misurazione del rischio di credito di controparti

Il ruolo della Centrale Rischi dopo Basilea 3



Il sistema di aggregazione dei dati della Centrale Rischi è strumento essenziale per le banche e gli intermediari finanziari per la misurazione del rischio di credito.

La possibilità di conoscere l'esposizione complessiva del soggetto nei confronti del sistema creditizio consente di misurare il limite massimo di rischio che la banca può assumere nei confronti dello stesso, tenuto conto che il coefficiente di ponderazione è diverso a seconda del tipo di esposizione debitoria: se diretta o indiretta (garanzia), se certa (mutuo) o eventuale (derivato finanziario).

La misura del merito creditizio del proprio cliente consente inoltre all'intermediario di determinare e differenziare le condizioni economiche praticate (commissioni, *spread*, ecc).



Grazie e arrivederci!

COPIA DI QUESTE *SLIDES* IN WWW.STUDIODEPOLI.IT